

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
Augusto ROLLANDIN

IL DIRIGENTE ROGANTE
Livio SALVEMINI



REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto certifica che copia della presente deliberazione è in pubblicazione all'albo dell'Amministrazione regionale dal _____ per quindici giorni consecutivi.

Aosta, li _____

IL DIRIGENTE
Massimo BALESTRA

Verbale di deliberazione adottata nell'adunanza in data 27 aprile 2012

In Aosta, il giorno ventisette (27) del mese di aprile dell'anno duemiladodici con inizio alle ore otto e due minuti, si è riunita, nella consueta sala delle adunanze sita al secondo piano del palazzo della Regione - Piazza Deffeyes n. 1,

LA GIUNTA REGIONALE DELLA VALLE D'AOSTA

Partecipano alla trattazione della presente deliberazione :

Il Presidente della Regione Augusto ROLLANDIN

e gli Assessori

Aurelio MARGUERETTAZ - Vice-Presidente

Giuseppe ISABELLON

Albert LANIECE

Ennio PASTORET

Laurent VIERIN

Marco VIERIN

Manuela ZUBLENA

Si fa menzione che le funzioni di Assessore al Bilancio, Finanze e Patrimonio sono state assunte "ad interim" dal Presidente della Regione.

Svolge le funzioni rogatorie il Dirigente della Segreteria della Giunta regionale, Sig. Livio SALVEMINI _____

E' adottata la seguente deliberazione:

N° **900** OGGETTO :

DEFINIZIONE, AI SENSI DEL COMMA 3 DELL'ARTICOLO 3 DELLA L.R. 11/2010, DELLE MODALITÀ E DEI CRITERI PER LA CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI AGLI ENTI E ALLE ASSOCIAZIONI OPERANTI IN VALLE D'AOSTA, PER LE INIZIATIVE DI PROMOZIONE DELLA LEGALITÀ E DELLA SICUREZZA SUL TERRITORIO REGIONALE, PER L'ANNO 2012.

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge regionale 29 marzo 2010, n. 11, recante “*Politiche e iniziative regionali per la promozione della legalità e della sicurezza.*” ed, in particolare, l’articolo 3 (*Iniziativa in favore della promozione della legalità e della sicurezza*);

richiamata la propria deliberazione n. 943 del 22 aprile 2011, recante “*Definizione, ai sensi del comma 3 dell’articolo 3 della l.r. 11/2010, delle modalità e dei criteri per la concessione dei contributi agli enti e alle associazioni operanti in Valle d’Aosta, per le iniziative di promozione della legalità e della sicurezza sul territorio regionale, per l’anno 2011*”, ed, in particolare, il punto 1 del dispositivo che approva, per l’anno 2011, i criteri e le modalità di concessione agli enti e alle associazioni operanti in Valle d’Aosta dei contributi per iniziative di promozione della legalità e della sicurezza sul territorio regionale, nel rispetto delle linee prioritarie definite annualmente dalla Conferenza regionale sulla legalità e la sicurezza di cui all’articolo 4 della l.r. 11/2010;

dato atto che, in esecuzione alla suddetta deliberazione, sono stati concessi, per l’anno 2011, contributi per un totale di euro 19.375,20 a finanziamento di 5 iniziative presentate da enti o associazioni operanti in Valle d’Aosta, per una spesa finanziabile che ammonta complessivamente a euro 64.584,00, come risulta dal provvedimento del dirigente della struttura Enti locali n. 5073 del 14 novembre 2011, recante “*Approvazione della graduatoria e concessione, per l’anno 2011, dei contributi previsti dall’art. 3 della l.r. 11/2010, a favore di enti e associazioni operanti in Valle d’Aosta, per iniziative di promozione della legalità e della sicurezza sul territorio regionale, secondo il disciplinare approvato con DGR n. 943/2011. Impegno di spesa.*”, e che l’importo definitivo dei contributi sarà quantificato solamente a consuntivo, sulla base dei costi effettivamente sostenuti dagli enti o associazioni beneficiari;

considerato che la Conferenza regionale sulla legalità e la sicurezza di cui all’art. 4 della l.r. 11/2010, costituita con decreto del Presidente della Regione n. 159 in data 21 maggio 2010, nella riunione del 13 aprile 2012, preso atto dell’esito della ricognizione effettuata dalla struttura regionale Enti locali in merito alle iniziative per la promozione della legalità e la sicurezza, presentate e/o realizzate nell’anno 2011 e programmate per l’anno 2012 dall’amministrazione regionale e dagli enti locali, ha definito le linee prioritarie di intervento, per l’anno 2012, che la Giunta regionale dovrà rispettare nella definizione delle modalità e dei criteri per la concessione dei contributi per il sostegno delle iniziative di cui all’art. 3, comma 1 della l.r. 11/2010, che di seguito si sintetizzano:

- finanziamento delle iniziative che rientrano negli ambiti individuati dall’art. 3, comma 1 della legge stessa ed, in particolare, quelle volte all’educazione alla convivenza e alla coesione sociale e al rispetto del principio di legalità (lett. *a*), alle pratiche di prevenzione e mediazione culturale dei conflitti sociali (lett. *b*) e all’assistenza e aiuto alle vittime di fatti criminosi (lett. *d*), con l’eccezione dell’ambito individuato dalla lettera *c*) del comma 1 dell’art. 3, inerente alla prevenzione e riduzione dei danni derivanti da atti vandalici, in quanto oggetto degli specifici contributi regionali a favore degli enti locali, di cui alla legge regionale 11/2005;

- maggiore valutazione delle iniziative rivolte alla popolazione adulta presente sul territorio regionale e delle iniziative che prevedono l'azione integrata di soggetti diversi, nonché di quelle iniziative che si connotano per un forte carattere innovativo;

- possibilità per le organizzazioni di volontariato e di promozione sociale, gli enti e le associazioni operanti in Valle d'Aosta negli ambiti di cui alla l.r. 11/2010 e gli enti di cui alla l.r. 33/2006 (parrocchie, enti ecclesiastici, oratori, ecc), nell'ambito delle iniziative presentate, di valorizzare l'attività dei volontari e di contabilizzare una quota parte dei costi generali di gestione sostenuti dal soggetto proponente;

ritenuto, inoltre, opportuno stabilire che, nel materiale divulgativo delle iniziative ammesse a contributo regionale, sia inserito anche il logo della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste, in quanto ente che sostiene, anche finanziariamente, le iniziative proposte;

esaminata la bozza di disciplinare allegata alla presente deliberazione, predisposta dalla struttura regionale Enti locali, che definisce, per l'anno 2012, tenuto conto delle sopraindicate linee prioritarie fissate dalla Conferenza, le modalità e i criteri di concessione dei contributi agli enti e alle associazioni operanti in Valle d'Aosta per le iniziative per la promozione sul territorio regionale della legalità e della sicurezza;

ritenuto necessario, condividendone i contenuti, approvare le modalità ed i criteri di concessione dei contributi di cui trattasi, per l'anno 2012;

dato atto che la spesa conseguente all'erogazione dei contributi, per l'anno 2012, trova copertura al capitolo 21641 "Contributi a enti o associazioni per iniziative in favore della promozione della legalità e della sicurezza", richiesta 16580 "Contributi ad enti o associazioni non aventi fini di lucro per il finanziamento di iniziative in favore della promozione della legalità e della sicurezza", obiettivo 12020004 "Altri interventi correnti non ripartibili – 1.15.2.12", del bilancio di gestione della Regione per il triennio 2012/2014, che presenta uno stanziamento di euro 80.000,00 per ognuno degli anni 2012, 2013 e 2014;

vista la deliberazione della Giunta regionale n. 635 in data 30 marzo 2012 concernente l'approvazione del bilancio di gestione per il triennio 2012/2014 con attribuzione alle nuove strutture dirigenziali di quote di bilancio e degli obiettivi gestionali correlati, del bilancio di cassa per l'anno 2012, con decorrenza 1° aprile 2012 e di disposizioni applicative;

visto il parere favorevole di legittimità sulla presente proposta di deliberazione rilasciato dal dirigente della Struttura enti locali, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge regionale 23 luglio 2010, n. 22;

su proposta del Presidente della Regione, Augusto Rollandin;

ad unanimità di voti favorevoli

DELIBERA

1. di approvare, ai sensi del comma 3 dell'art. 3 della l.r. 11/2010 e nel rispetto delle linee prioritarie definite nella seduta del 13 aprile 2012 dalla Conferenza regionale sulla

legalità e la sicurezza, le modalità ed i criteri di concessione dei contributi, per l'anno 2012, agli enti e alle associazioni operanti in Valle d'Aosta per le iniziative per la promozione sul territorio regionale della legalità e della sicurezza, così come definiti nel disciplinare allegato alla presente deliberazione, che ne fa parte integrante e sostanziale;

2. di dare atto che, ai sensi dell'articolo 10 (*Approvazione della graduatoria e concessione dei contributi*) del disciplinare allegato alla presente deliberazione, il dirigente della struttura Enti locali, sulla base dell'istruttoria effettuata e della valutazione delle iniziative presentate, eseguita dalla Commissione di cui all'articolo 7 (*Istruttoria e valutazione delle iniziative*) dello stesso disciplinare, provvede all'approvazione della graduatoria delle iniziative ammesse a contributo, alla quantificazione dei contributi, nei limiti dei fondi disponibili, nonché alla contestuale assunzione dell'impegno di spesa;
3. di dare atto che la spesa conseguente all'erogazione dei contributi, per l'anno 2012, trova copertura al capitolo 21641 "Contributi a enti o associazioni per iniziative in favore della promozione della legalità e della sicurezza", richiesta 16580 "Contributi a enti o associazioni non aventi fini di lucro per il finanziamento di iniziative in favore della promozione della legalità e della sicurezza", obiettivo 12020004 "Altri interventi correnti non ripartibili – 1.15.2.12", del bilancio di gestione della Regione per il triennio 2012/2014, che presenta la necessaria disponibilità;
4. di disporre la pubblicazione della presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione autonoma Valle d'Aosta, ai sensi dell'art. 4, comma 2, lett. a) della l.r. 23 luglio 2010, n. 25.

Disciplinare allegato alla deliberazione della Giunta regionale n. 900 in data 27/04/2012

Definizione, ai sensi del comma 3 dell'articolo 3 della l.r. 11/2010, delle modalità e dei criteri per la concessione dei contributi agli enti e alle associazioni operanti in Valle d'Aosta, per le iniziative di promozione della legalità e della sicurezza sul territorio regionale, per l'anno 2012.

Art. 1
(Oggetto)

1. Il presente disciplinare, ai sensi del comma 3 dell'articolo 3 della l.r. 29 marzo 2010, n. 11 (*Politiche e iniziative regionali per la promozione della legalità e della sicurezza*), definisce, per l'anno 2012, le modalità e i criteri per la concessione dei contributi agli enti e alle associazioni operanti in Valle d'Aosta per le iniziative di promozione della legalità e della sicurezza sul territorio regionale.

Art. 2
(Soggetti beneficiari)

1. Possono beneficiare dei contributi i soggetti individuati dall'articolo 3, comma 1, della l.r. 11/2010, ed in particolare:
 - 1.1. gli enti locali (Comuni e Comunità Montane) in forma singola o associata;
 - 1.2. le organizzazioni di volontariato e le organizzazioni di promozione sociale iscritte nell'apposito registro regionale di cui alla l.r. 22 luglio 2005, n. 16;
 - 1.3. enti o associazioni nazionali o regionali operanti in Valle d'Aosta negli ambiti di cui alla l.r. 11/2010;
 - 1.4. gli enti e le associazioni di cui alla l.r. 15 dicembre 2006, n. 33, ed in particolare:
 - 1.4.1. i soggetti individuati all'art. 1, comma 1, della l.r. 33/2006:
 - a) parrocchie;
 - b) enti ecclesiastici della Chiesa cattolica;
 - c) enti delle altre confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato un'intesa ai sensi dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione e risultanti allo stato attuale:
 - Tavola Valdese;
 - Unione della Chiese Avventiste del 7° giorno;
 - Assemblee di Dio in Italia;
 - Unione delle Comunità Ebraiche in Italia;
 - Unione Cristiana Evangelica Battista d'Italia (U.C.E.B.I.);
 - Chiesa Evangelica Luterana in Italia (C.E.L.I.);
 - 1.4.2. i soggetti individuati all'art. 1, comma 2, della l.r. 33/2006 e precisamente:
 - a) enti senza scopo di lucro in ambito giovanile e adolescenziale, individuati all'allegato A della DGR n. 2034 del 27/07/2007

(Criteri e modalità per l'individuazione degli enti senza scopo di lucro ai sensi dell'art. 1, comma 2, della l.r. 33/2006) ed eventuali successive integrazioni e/o modificazioni.

- 1.5. le organizzazioni sindacali dei lavoratori, di categoria, professionali e interprofessionali operanti in Valle d'Aosta.
2. I soggetti di cui ai punti 1.2., 1.3., 1.4. e 1.5., alla data di approvazione del presente disciplinare, devono essere costituiti da almeno sei mesi e, per i soggetti di cui al punto 1.3., dall'atto costitutivo o dallo statuto deve desumersi l'inesistenza di scopo di lucro.

Art. 3

(Tipologie di intervento)

1. In attuazione dell'articolo 3, comma 1, della l.r. 11/2010 e nel rispetto delle linee prioritarie definite, per l'anno 2012, dalla Conferenza regionale sulla legalità e la sicurezza di cui all'articolo 4 della l.r. 11/2010, sono finanziabili le iniziative che facciano riferimento ad uno, o più di uno, dei seguenti ambiti:
 - a) ambito 1: interventi volti all'educazione, alla convivenza, alla coesione sociale e al rispetto del principio di legalità;
 - b) ambito 2: azioni di prevenzione e mediazione culturale dei conflitti sociali;
 - c) ambito 3: interventi di assistenza e aiuto alle vittime di fatti criminosi, attraverso:
 - 1) l'informazione sugli strumenti di tutela e di assistenza previsti dall'ordinamento;
 - 2) l'assistenza di carattere psicologico, sociale e sanitario, finalizzata ad alleviare il disagio delle vittime stesse, con particolare riferimento alle persone anziane, ai soggetti diversamente abili, ai minori, alle donne e alle vittime di violenza e reati di tipo sessuale e di discriminazione razziale;
 - 3) l'assistenza all'accesso ai servizi sociali e territoriali necessari per ridurre il danno subito e per lo svolgimento delle connesse attività amministrative.
2. Nella definizione dei criteri per la concessione dei contributi sono maggiormente valutate le iniziative rivolte alla popolazione adulta presente sul territorio regionale e le iniziative che prevedono l'azione integrata di più soggetti, nonché quelle che si connotano per un forte carattere innovativo.
3. Ogni soggetto di cui all'articolo 2 (*Soggetti beneficiari*) non può presentare più di un'iniziativa in qualità di richiedente; può, invece, partecipare in qualità di partner ad iniziative presentate da altri soggetti.
4. Il soggetto richiedente il contributo deve specificare se l'iniziativa è gestita direttamente o in partenariato con altri soggetti, indicando, in tale ultimo caso, le

eventuali iniziative presentate nell'anno 2012, ai sensi della l.r. 11/2010, dagli altri partner, e l'assenza di altre forme di finanziamento regionale per la medesima iniziativa.

5. L'iniziativa può prevedere al suo interno diverse azioni specifiche, purché coordinate e coerenti tra di loro, tutte finalizzate al raggiungimento del medesimo obiettivo.
6. Non saranno considerate ammissibili iniziative che non abbiano individuato chiaramente l'obiettivo che si vuole raggiungere.

Art. 4

(Quantificazione del valore complessivo dell'iniziativa ammessa a contributo)

1. Per l'anno 2012 il valore complessivo dell'iniziativa ammessa a contributo è dato dalla sommatoria delle seguenti voci, fatta salva l'eccezione prevista al comma 2:

a) spese strettamente connesse e necessarie alla realizzazione dell'iniziativa;

b) valorizzazione del volontariato

La valorizzazione dell'attività resa dai volontari non deve superare:

- per le prestazioni ordinarie, i tetti massimi delle tariffe tabellari previste dal Contratto integrativo regionale al CCNL delle cooperative sociali;
- per le prestazioni altamente qualificate, o comunque non previste dal Contratto integrativo regionale al CCNL delle cooperative sociali, i tetti massimi delle tariffe specifiche previste dagli albi professionali o da eventuali tabelle regionali per le prestazioni professionali.

L'attività resa dai volontari è valorizzabile per un importo non superiore al 50% delle spese indicate alla lettera a);

c) quota parte dei costi generali di gestione

La quota parte dei costi generali di gestione sostenuti dal soggetto richiedente il contributo (affitto, acqua, riscaldamento, telefono, ecc....) può essere imputata alla specifica iniziativa presentata, nella misura massima del 10% della somma degli importi di cui alle lettere a) e b).

2. Le voci di cui alle lettere b) e c) del comma 1 possono essere contabilizzate nel valore dell'iniziativa esclusivamente dai soggetti di cui ai punti 1.2., 1.3. e 1.4. del comma 1 dell'articolo 2 (*Soggetti beneficiari*) e, solamente, per la quota non coperta da contributi erogati da altri soggetti pubblici o privati.
3. I soggetti di cui ai punti 1.1 e 1.5 del comma 1 dell'articolo 2 devono dettagliare le spese di cui al comma 1, lettera a) nell'*allegato 1b*, unitamente alla quantificazione dei corrispondenti importi, da intendersi comprensivi dell'imposta sul valore aggiunto.
4. I soggetti di cui ai punti 1.2., 1.3. e 1.4 del comma 1 dell'articolo 2 devono dettagliare le voci di cui al comma 1, lettere a), b) e c), nell'*allegato 1bb*, unitamente alla

quantificazione dei corrispondenti importi, da intendersi comprensivi, per quanto attiene le voci di cui alle lettere a) e c), dell'imposta sul valore aggiunto.

Art. 5

(Modalità e termine di presentazione delle domande di contributo)

1. La documentazione richiesta ai fini dell'ammissibilità delle domande di contributo è costituita:
 - a) dalla domanda sottoscritta, a pena di esclusione, dal legale rappresentante del soggetto richiedente, da presentare in bollo, salvo i casi di esenzione, redatta utilizzando *l'allegato 1*;
 - b) dalla scheda illustrativa dell'iniziativa, di cui all'*allegato 1a*;
 - c) [*per i soggetti di cui ai punti 1.1. e 1.5. del comma 1 dell'articolo 2 (Soggetti beneficiari)*] dall'elenco dettagliato delle spese strettamente connesse e necessarie alla realizzazione dell'iniziativa, di cui all'*allegato 1b*;
 - d) (*per i soggetti di cui ai punti 1.2., 1.3. e 1.4. del comma 1 dell'articolo 2*) dal prospetto di quantificazione del valore complessivo dell'iniziativa (comprendente la valorizzazione del volontariato e la quota parte dei costi generali di gestione), di cui all'*allegato 1bb*.

2. La documentazione di cui al comma 1 deve pervenire alla struttura Enti locali della Presidenza della Regione, a pena di esclusione, entro venerdì 10 agosto 2012, con le seguenti modalità:
 - a) consegna a mano, entro le ore 14,00;
 - b) invio per posta a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, facendo fede, in tal caso, il timbro postale di spedizione;
 - c) con invio telematico da un indirizzo di posta elettronica certificata al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: `eell_prefettura_vvff_protciv@pec.regione.vda.it`, riportando in oggetto la seguente dicitura "Domanda di contributo ai sensi dell'art. 3 della l.r. 11/2010"; in questo caso la comunicazione dovrà soddisfare i requisiti richiesti dall'Amministrazione regionale (consultabili sul sito internet della Regione all'indirizzo http://www.regione.vda.it/pec/default_i.asp).

Art. 6

(Termine per la conclusione dell'iniziativa)

1. Le attività relative alle iniziative presentate devono concludersi entro dodici mesi dalla data di protocollo della nota della struttura Enti locali con la quale si comunica al soggetto interessato l'approvazione della graduatoria e la concessione del contributo.

Art. 7
(Istruttoria e valutazione delle iniziative)

1. Tutte le domande presentate nei termini di cui comma 2 dell'articolo 5 (*Modalità e termine di presentazione delle domande di contributo*) sono istruite dalla struttura Enti locali che ne verifica la conformità a quanto stabilito dallo stesso articolo.
2. In caso di richiesta di chiarimenti ad integrazione della documentazione, il responsabile dell'iniziativa deve fornire tali elementi, a pena di esclusione, entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta.
3. Al termine dell'istruttoria le domande di contributo sono valutate, secondo i criteri di cui all'articolo 8 (*Criteri di valutazione*), da un'apposita Commissione composta da:
 - a) il dirigente della struttura Enti locali o suo delegato;
 - b) il dirigente della struttura Politiche sociali o suo delegato;
 - c) il Sovrintendente agli studi o suo delegato;
 - d) il Coordinatore del Dipartimento opere pubbliche e edilizia residenziale o suo delegato;
 - e) un componente del Comitato tecnico – consultivo di cui all'articolo 8 della l.r. 11/2005, scelto tra gli addetti alla polizia locale.
4. La Commissione può, inoltre, avvalersi, ove ritenuto necessario, della collaborazione di altre strutture regionali competenti in materia.
5. La suddetta Commissione, già istituita con decreto del Presidente della Regione n. 300 del 17 settembre 2010, in esecuzione di quanto previsto dall'articolo 7 del disciplinare, approvato dalla Giunta regionale con deliberazione n. 2298 del 27 agosto 2010, recante "*Definizione, ai sensi dell'art. 3, comma 3 della l.r. 11/2010, delle modalità e dei criteri per la concessione dei contributi agli enti e alle associazioni operanti in Valle d'Aosta, per le iniziative di promozione della legalità e della sicurezza sul territorio regionale, per l'anno 2010*", dura in carica fino al 31 dicembre 2012 e, comunque, fino alla conclusione dell'intera istruttoria delle iniziative finanziate con i fondi disponibili sul bilancio regionale, fermo restando la sostituzione dei componenti per qualunque motivo cessati dalla carica. La Presidenza della Commissione ed il supporto organizzativo sono garantiti dal personale della struttura Enti locali.

Art. 8
(Criteri di valutazione)

1. La Commissione valuta le iniziative e provvede a redigere una graduatoria assegnando ad ogni iniziativa un punteggio da 0 a 100, sulla base dei seguenti criteri:
 - 1. Rilevanza dell'iniziativa rispetto alle finalità della l.r. 11/2010 e, specificamente, a quanto stabilito dall'art. 3 (*Tipologie di intervento*)**
Punti: da 0 a 30

Il punteggio è attribuito in relazione alla minore o maggiore rilevanza

dell'iniziativa rispetto alle finalità, stabilite dall'articolo 3, comma 1.

2. Destinatari dell'iniziativa

Punti: da 0 a 20

Il punteggio è attribuito in rapporto alla minore o maggiore presenza tra i destinatari dell'iniziativa della popolazione adulta presente sul territorio regionale, nonché al numero dei destinatari che si prevede di coinvolgere nell'iniziativa.

3. Partenariato

Punti: da 0 a 15

Il punteggio è attribuito in rapporto alla presenza o meno di uno o più partner che partecipano con il soggetto richiedente alla realizzazione dell'iniziativa, come segue:

- Assenza di partner	punti 0
- Partenariato formalizzato con un solo partner	punti 7
- Partenariato formalizzato con almeno due o più partner	punti 15

4. Cofinanziamento dell'iniziativa da parte dei partner e/o di altri soggetti pubblici o privati

Punti: da 0 a 15

Il punteggio è attribuito in rapporto al minore o maggiore cofinanziamento assicurato dai partner o da altri soggetti pubblici o privati, come segue:

- Assenza di cofinanziamento	punti 0
- Cofinanziamento di almeno il 10 % a carico di altri partner o di altri soggetti pubblici o privati	punti 5
- Cofinanziamento di almeno il 20 % a carico di altri partner o di altri soggetti pubblici o privati	punti 10
- Cofinanziamento di almeno il 30 % a carico di altri partner o di altri soggetti pubblici o privati	punti 15

5. Carattere innovativo dell'iniziativa proposta rispetto ad iniziative già realizzate sul territorio regionale

Punti: da 0 a 10

Il punteggio è attribuito in rapporto al minore o maggiore carattere innovativo dell'iniziativa proposta.

6. Stima sulla qualità dell'iniziativa

Punti: da 0 a 10

Il punteggio è attribuito tenuto conto anche della presenza di risorse umane con competenze professionali specifiche risultanti dai curricula presentati.

2. Non sono ammesse a contributo quelle iniziative che non raggiungono il punteggio minimo di 40 punti.

Art. 9
(Determinazione del contributo)

1. Il contributo assegnato a ciascuna iniziativa, al lordo degli eventuali oneri fiscali, è pari al 30% (misura massima prevista dall'art. 3, comma 2 della l.r. 11/2010) del valore dell'iniziativa, come quantificato ai sensi dell'articolo 4 (*Quantificazione del valore complessivo dell'iniziativa ammessa a contributo*), fermo restando che l'importo del contributo per ciascuna iniziativa non può comunque superare l'importo di 15.000,00 (quindicimila/00) euro.
2. Le iniziative saranno ammesse al contributo secondo l'ordine della graduatoria, predisposta dalla Commissione ai sensi dell'articolo 8 (*Criteri di valutazione*), fino alla concorrenza dei fondi stanziati in bilancio.
3. Qualora i fondi stanziati non siano sufficienti per il finanziamento completo dell'ultima iniziativa utilmente collocata in graduatoria spetta al soggetto beneficiario decidere se accettare o meno il contributo in misura inferiore a quella calcolata ai sensi del comma 1.
4. Qualora il totale dei contributi erogabili, in applicazione del comma 1, sia inferiore allo stanziamento annuale le somme residue costituiscono economie di spesa.
5. Il contributo di cui al comma 1 non è cumulabile con quelli previsti da altre leggi regionali per le medesime iniziative, come previsto dall'articolo 3, comma 4 della l.r. 11/2010.
6. In presenza di cofinanziamenti, sia pubblici che privati, questi concorreranno a coprire la parte restante del valore complessivo dell'iniziativa che rimane a carico del soggetto proponente.

Art. 10
(Approvazione della graduatoria e concessione dei contributi)

1. Entro il 30 novembre 2012 il dirigente della struttura Enti locali, sulla base dell'istruttoria effettuata e della valutazione delle iniziative presentate, eseguita dalla Commissione di cui al comma 3, dell'articolo 7 (*Istruttoria e valutazione delle iniziative*), provvede all'approvazione della graduatoria delle iniziative ammesse a contributo, alla quantificazione dei contributi nei limiti dei fondi disponibili, nonché alla contestuale assunzione dell'impegno di spesa e comunica, al legale rappresentante dei soggetti utilmente inseriti nella graduatoria, l'importo del contributo concesso.
2. Al legale rappresentante del soggetto utilmente inserito nella graduatoria, destinatario di un contributo in misura inferiore a quella spettante per insufficiente disponibilità di bilancio, ai sensi del comma 1 dell'articolo 9 (*Determinazione del contributo*), viene assegnato un termine, non superiore a 5 giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 1, per dichiarare alla struttura Enti locali la decisione in merito all'accettazione o meno del contributo in misura ridotta. In caso di rifiuto del contributo parziale subentra il primo soggetto che segue in graduatoria, con facoltà di

rinuncia come previsto al comma 3 dell'articolo 9.

Art. 11
(Modalità di erogazione del contributo)

1. L'erogazione dei contributi è disposta a saldo, in unica soluzione, a completa realizzazione dell'iniziativa, con provvedimento del dirigente della struttura Enti locali, entro 60 giorni dalla presentazione della rendicontazione finale, sentita la Commissione di cui al comma 3, dell'articolo 7 (*Istruttoria e valutazione delle iniziative*) qualora l'eventuale difformità riscontrata tra l'iniziativa presentata e quella realizzata lo renda opportuno.
2. L'erogazione dei contributi è condizionata all'utilizzo del logo ufficiale della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste, da apporre sul materiale di promozione delle iniziative.

Art. 12
(Rendicontazione finale)

1. La rendicontazione finale, sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto richiedente e dal responsabile dell'iniziativa, redatta utilizzando l'apposita modulistica predisposta dalla struttura Enti locali, deve pervenire alla stessa struttura entro 60 giorni dal termine ultimo previsto dall'articolo 6 (*Termine per la conclusione dell'iniziativa*) per la realizzazione dell'iniziativa, con le stesse modalità di cui al comma 2 dell'articolo 5 (*Modalità e termine di presentazione delle domande di contributo*).
2. La rendicontazione finale comprende:
 - a) la domanda di liquidazione a saldo del contributo spettante;
 - b) la relazione conclusiva contenente la descrizione dettagliata dell'attività realizzata, dei tempi di realizzazione e del risultato raggiunto in termini di promozione della legalità e della sicurezza rispetto alla situazione precedente;
 - c) [*per i soggetti di cui ai punti 1.1. e 1.5. del comma 1 dell'articolo 2 (Soggetti beneficiari)*] un rendiconto analitico delle spese sostenute, in relazione a quelle indicate nell'*allegato 1b*, con allegata copia dei documenti giustificativi delle spese indicate nel rendiconto, prodotti in conformità alla normativa fiscale vigente;
 - d) (*per i soggetti di cui ai punti 1.2., 1.3. e 1.4. del comma 1 dell'articolo 2*) un rendiconto analitico delle spese dichiarate e dei costi sostenuti in relazione a quelli indicati nell'*allegato 1bb*, con allegata copia:
 1. dei documenti giustificativi delle spese indicate nel rendiconto, prodotti in conformità alla normativa fiscale vigente;
 2. di un'autocertificazione, attestante la stima dei costi figurativi relativi alla valorizzazione del volontariato e la quota parte dei costi generali di gestione, imputabili all'iniziativa realizzata, indicati nel rendiconto.

3. Il valore complessivo rendicontato inerente all'iniziativa, di cui al comma 1 dell'articolo 4 (*Quantificazione del valore complessivo dell'iniziativa ammessa a contributo*), non può superare l'importo originariamente preventivato.
4. Qualora le spese effettivamente sostenute risultino inferiori a quelle previste nell'iniziativa approvata, o non pertinenti, il contributo è proporzionalmente ridotto e tale modifica comporterà, inoltre, per quanto attiene i soggetti indicati ai punti 1.2., 1.3. e 1.4. del comma 1 dell'articolo 2 (*Soggetti beneficiari*), una riduzione della base di calcolo per le voci di cui lettere b) e c) dell'*allegato 1bb*.

Art. 13

(Revoca del contributo)

1. La revoca del contributo avverrà nei seguenti casi:
 - mancata ultimazione dell'iniziativa entro i termini stabiliti dall'articolo 6 (*Termine per la conclusione dell'iniziativa*);
 - iniziativa realizzata in modo sostanzialmente non conforme rispetto alla domanda presentata;
 - mancata presentazione della rendicontazione finale e/o della relativa documentazione, secondo le modalità previste dall'articolo 12 (*Rendicontazione finale*);
 - mancata utilizzazione del logo ufficiale della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste, come previsto all'articolo 11, comma 2 (*Modalità di erogazione del contributo*).

Art. 14

(Tutela della privacy)

1. Tutti i dati personali di cui l'amministrazione regionale viene in possesso in occasione dell'espletamento del procedimento sono trattati esclusivamente per le finalità di cui alla l.r. 11/2010 e nel rispetto del D.Lgs. 196/2003. Il responsabile del procedimento è il dirigente della struttura Enti locali.

Allegato 1 al disciplinare approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 900 in data 27/04/2012.

DOMANDA DI CONTRIBUTO

Art. 5, comma 1, lettera a) del disciplinare

Marca da bollo
vigente.
(se non dovuta
indicare i casi di
esenzione)

Alla struttura Enti locali
Presidenza della Regione
Piazza della Repubblica, 15
11100 Aosta

Oggetto: Domanda di concessione, per l'anno 2012, del contributo regionale, previsto dall'art. 3 della l.r. 29 marzo 2010, n. 11 *"Politiche ed iniziative regionali per la promozione della legalità e della sicurezza."*

Il/la sottoscritto/a in qualità di legale rappresentante

del Comune di

della Comunità montana

della forma associativa tra gli enti locali

dell'ente/associazione

iscritto al registro regionale di cui alla l.r. 16/2005 al n.

con sede legale in Via/Fraz n.

tel. fax

e-mail o posta elettronica certificata

Codice fiscale Partita IVA

vista la legge regionale 29 marzo 2010, n. 11 ed il disciplinare approvato con la deliberazione della Giunta regionale n. ____ in data _____,

CHIEDE

la concessione, per l'anno 2012, del contributo regionale, previsto dall'art. 3 della legge regionale 29 marzo 2010, n. 11, per iniziative in materia di legalità e sicurezza, a finanziamento dell'iniziativa denominata:

e a tal fine dichiara:

che l'ente/l'associazione gestisce direttamente l'iniziativa (art. 3, comma 4, del disciplinare);

OPPURE

- che l'ente/l'associazione gestisce l'iniziativa in partenariato con i seguenti soggetti:
- che l'ente/l'associazione non ha presentato, per l'anno 2012, più di una iniziativa in qualità di soggetto richiedente (art. 3, comma 3, del disciplinare);
- che l'ente/l'associazione partner ha presentato, per l'anno 2012, in qualità di soggetto richiedente, la seguente iniziativa (art. 3, comma 4, del disciplinare)
- che l'ente/l'associazione non ha ottenuto altre forme di finanziamento regionale per la medesima iniziativa (art. 3, comma 4, del disciplinare);
- (*esclusi gli enti locali*) che l'ente/l'associazione è stato/a costituito/a almeno sei mesi prima dell'approvazione del disciplinare;
- che l'ente/l'associazione si impegna ad utilizzare il logo ufficiale della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste, da apporre sul materiale di promozione delle iniziative, ed è consapevole che la mancata utilizzazione dello stesso, ai sensi dell'art. 13, comma 1, quarto punto del disciplinare, comporta la revoca del contributo concesso;
- che l'ente/l'associazione risulta esente dall'applicazione dell'imposta di bollo per la seguente motivazione

Come previsto dal comma 1 dell'articolo 5 (Modalità e termine di presentazione delle domande di contributo) del disciplinare si allega quanto segue:

- scheda illustrativa dell'iniziativa (*allegato 1a*);
- elenco dettagliato delle spese strettamente connesse e necessarie alla realizzazione dell'iniziativa (*allegato 1b*) per i soggetti di cui ai punti 1.1. e 1.5. del comma 1 dell'art. 2 del disciplinare;
- prospetto di quantificazione del valore complessivo dell'iniziativa (*allegato 1bb*) per i soggetti di cui ai punti 1.2., 1.3. e 1.4. del comma 1 dell'art. 2 del disciplinare;
- eventuale copia dell'atto costitutivo o dello statuto¹, dal quale, per i soggetti di cui al punto 1.3. del comma 1 dell'art. 2 del disciplinare, deve desumersi l'inesistenza dello scopo di lucro (art. 2, comma 2, del disciplinare);
- eventuale ulteriore documentazione (*precisare*):

¹La copia dell'atto costitutivo, o dello statuto, non deve essere allegata nel caso sia già stata presentata all'Amministrazione regionale (ad esempio per l'iscrizione ad albi o registri regionali); in tal caso dovranno essere indicati la data di presentazione dello stesso e l'ufficio che detiene l'atto.

Nel caso, invece, l'atto costitutivo, o lo statuto, abbia subito modificazioni rispetto alla versione già in possesso dell'Amministrazione regionale, dovrà essere presentata una copia del testo vigente dello stesso.

Dichiara, infine, sotto la propria responsabilità, consapevole delle responsabilità in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi dell'art. 39 della l.r. 6 agosto 2007, n. 19, che i dati sopra riportati corrispondono al vero.

Luogo e data

Timbro e firma del legale rappresentante
del soggetto richiedente

Ai sensi dell'articolo 35 della l.r. 19/2007, la presente dichiarazione è valida se sottoscritta dall'interessato in presenza del dipendente addetto, ovvero se sottoscritta e presentata o spedita unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di riconoscimento del sottoscrittore.

RICEVIMENTO DA PARTE DELL'UFFICIO

Il/la sottoscritto/a _____, dipendente addetto a ricevere la domanda, attesta che il/la Sig./ra _____, identificato/a ai sensi di legge, ha apposto la firma di cui sopra in sua presenza.

Luogo e data

Firma del dipendente addetto

**INFORMATIVA AI SENSI DELL'ART. 13 DEL D.LGS. 30 GIUGNO 2003, N. 196
(CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE TUTELA DEI DATI PERSONALI)**

I dati personali contenuti nella presente domanda di contributo sono raccolti e conservati con modalità idonee a garantire la massima riservatezza e sicurezza presso gli archivi cartacei ed informatizzati della Regione autonoma Valle d'Aosta, cui è diretta l'istanza. Il contenuto dei dati è obbligatorio ed è finalizzato ai soli scopi di cui alla legge regionale 29 marzo 2010, n. 11. Titolare del trattamento dei dati è la Regione autonoma Valle d'Aosta. Responsabile del trattamento è il dirigente della struttura Enti locali. In ogni momento si potranno esercitare i diritti previsti dall'art. 7 del D.Lgs 196/2003 nei confronti del Responsabile del trattamento.

Soggetto richiedente:

Denominazione dell'iniziativa:

Allegato 1a al disciplinare approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 900 del 27/04/2012

SCHEDA ILLUSTRATIVA DELL'INIZIATIVA

Art. 5, comma 1, lettera b) del disciplinare

Come previsto dall'art. 5, comma 1, del disciplinare, si illustra l'iniziativa come segue:

1) Dati anagrafici del responsabile dell'iniziativa

Nome e cognome.....

nato/a a il residente a

ruolo all'interno dell'ente/associazione.....

tel. fax

e-mail o posta elettronica certificata.....

2) Tipologia dell'intervento

(Ambito 1) Intervento volto all'educazione, alla convivenza, alla coesione sociale e al rispetto del principio di legalità;

(Ambito 2) Intervento riguardante le pratiche di prevenzione e mediazione culturale dei conflitti sociali;

(Ambito 3) Intervento rivolto all'assistenza e all'aiuto alle vittime di fatti criminosi attraverso:

l'informazione sugli strumenti di tutela e di assistenza previsti dall'ordinamento;

l'assistenza di carattere psicologico, sociale e sanitario, finalizzata ad alleviare il disagio delle vittime stesse, con particolare riferimento alle persone anziane, ai soggetti diversamente abili, ai minori, alle donne e alle vittime di violenza e reati di tipo sessuale e di discriminazione razziale;

l'assistenza all'accesso ai servizi sociali e territoriali necessari per ridurre il danno subito e per lo svolgimento delle connesse attività amministrative.

3) Analisi dei bisogni, motivazioni e descrizione dello specifico problema che si vuole affrontare

.....
.....
.....
.....
.....

.....

4) Obiettivo specifico dell'iniziativa

.....

.....

.....

.....

5) Descrizione dell'iniziativa, comprensiva delle modalità e dei tempi di realizzazione della stessa

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

6) Partenariato formalizzato

Nome o ragione sociale e indirizzo dell'ente/associazione	Tipologia dell'ente/associazione e descrizione della partnership	Modalità di formalizzazione della partnership	Compiti dell'ente/associazione nella partnership	Responsabile dell'ente/associazione partner

7) Prospetto delle fonti di finanziamento

FONTE DI FINANZIAMENTO	IMPORTO
1) QUOTA A CARICO DEL SOGGETTO RICHIEDENTE	
2) FINANZIAMENTO A CARICO DEL O DEI PARTNER:	
a) - quota a carico del singolo partner pubblico:	
-	
-	
b) - quota a carico del singolo partner privato:	
-	
-	
3) FINANZIAMENTO A CARICO DI ALTRI SOGGETTI:	
a) - quota a carico di altro soggetto pubblico:	
-	
-	
b) - quota a carico di altro soggetto privato:	
-	
-	
TOTALE	

8) Destinatari dell'iniziativa

Tipologia dei destinatari	Numero stimato di destinatari	Fasce di età dei destinatari dell'iniziativa

Luogo e data

Firma del legale rappresentante
del soggetto richiedente

Firma del responsabile dell'iniziativa

(2) Valorizzazione del volontariato:

Tipologia di attività svolta (Compilare una riga per ogni volontario che si prevede di impegnare nell'iniziativa)	Contratto/Tariffa dell'albo professionale di riferimento	Livello o Area/Categoria (per il Contratto regionale integrativo delle cooperative sociali)	Ore n°	Valore/ora	VALORE TOTALE
				,00	,00
				,00	,00
				,00	,00
				,00	,00
				,00	,00
				,00	,00
				,00	,00
				TOTALE	,00

(3) Costi generali di gestione:

Quota parte dei costi generali di gestione imputabili alla specifica iniziativa (da dettagliare: es. affitto, acqua, riscaldamento, telefono, ecc.)	Importo	
	,00	
	,00	
	,00	
	,00	
	,00	
	,00	
	TOTALE	,00

Luogo e data

Firma del legale rappresentante
del soggetto richiedente

Firma del responsabile dell'iniziativa
